

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-47 del 07/01/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee e superficiali da fiume Conca ad uso industriale nel comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale (Cod. Sisteb RN06A0026).Concessionario: Ceramica del Conca s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-33 del 07/01/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che con domanda PG.2015.0713692 del 09/09/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Ceramica del Conca spa, c.f. 00819720400, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee e superficiali, nel Comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n°12746 del 11/10/2013 (cod. pratica RN06A0026);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n°12746 del 11/10/2013;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- l'istanza risulta assoggettata al procedimento di cui all'art. 27, R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione” per la derivazione da acque superficiali e di “Repulsione” per la derivazione da acque sotterranee, definiti dalla medesima direttiva, non influente anche per gli effetti delle prescrizioni impartite nel disciplinare di concessione;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/142007 del 16/09/2019);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna (PG/2019/186330 del 04/12/2019);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 110 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 190 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 13/12/2019 la somma pari a 104,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 16/10/2013, nella misura di 2.013,00 euro;
- ha versato più di quanto dovuto per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 maturando un credito pari a 219,86 euro da considerarsi come anticipo sul canone di concessione per l'anno 2020.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RN06A0026;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ceramica del Conca s.p.a., c.f. 00819720400, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee e superficiali cod. pratica RN06A0026, ad uso industriale per complessivi 143.000 mc/anno di cui 800 mc/anno da pozzo, come di seguito descritta:

a) prelievo da acque pubbliche sotterranee codice risorsa RNA3174

- prelievo di acqua sotterranea esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 6,5;
- ubicazione del prelievo di acqua sotterranea: Comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 18, mapp. n. 81; coordinate UTM-RER : X= 793162,55 ; Y= 870041,43;
- portata massima di esercizio per il prelievo da acque sotterranee pari a l/s 4,00;

b) prelievo da acque pubbliche superficiali codice risorsa RNA6451

- prelievo di acqua superficiale mediante pompa mobile ubicata sulla sponda sinistra del fiume Conca;

- ubicazione del prelievo di acqua superficiale: Comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale, su terreno demaniale, censito al fg. n. 18, mapp. n. antistante 81; coordinate UTM-RER : X= 793263,13 ; Y= 869861,51;
 - portata massima di esercizio per il prelievo da acque superficiali pari a l/s 5,00;
- 2 . di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
 - 3 . di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/12/2019;
 - 4 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
 - 5 . di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2117,48 euro;
 - 6 . di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 - 7 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 - 8 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 - 9 . di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 - 10 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sotterranee rilasciata a Ceramica del Conca s.p.a., c.f. 00819720400 (cod. pratica RN06A0026).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa per il prelievo di acqua sotterranea è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6,5, con tubazione del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 0,75.
2. L'opera di presa per il prelievo di acqua sotterranea è sita in Comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 18, mapp. n. 81; coordinate UTM-RER : X= 793162,55 ; Y= 870041,43;
3. L'opera di presa per il prelievo di acqua superficiale è costituita da una pompa mobile ad immersione con portata massima di l/s 5 ubicata sulla sponda sinistra del fiume Conca. Il tubo di adduzione dell'acqua prelevata ha un diametro di 2”;
4. L'opera di presa per il prelievo di acqua superficiale è sita in Comune di San Clemente (RN), località Sant'Andrea in Casale, su terreno demaniale, censito al fg. n. 18, mapp. n. antistante 81; coordinate UTM-RER : X= 793263,13 ; Y= 869861,51;
5. volume massimo prelevato pari a 143.000 mc/anno di cui 800 mc/anno da pozzo.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa viene utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze legate al ciclo produttivo dell'azienda. Le acque prelevate vengono utilizzate all'interno dello stabilimento per il lavaggio e la macinazione degli inerti e per la ricarica di un attiguo invaso esistente della capacità di circa mc 15.750, utilizzato nei periodi di magra del fiume Conca;

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 4,00 per la derivazione da acqua sotterranea e di l/s 5,00 per la derivazione di acqua superficiale;
3. Il limite di volume complessivo è pari a mc/annui 143.000 di cui mc/annui 800 da acque sotterranee;
4. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno;
5. Il prelievo da acque superficiali avviene dal corpo idrico Fiume Conca, codice corpo idrico: 220000000000 5 ER;
6. Il prelievo da acque sotterranee avviene dal corpo idrico Conoide Conca, codice corpo idrico: 0290ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE DERIVANTI DA PARERI ESPRESSI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Alla scadenza della concessione, l'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
2. **Manutenzione** - La manutenzione di tutte le opere afferenti all'opera di presa è a totale carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli interventi di manutenzione ordinaria (lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente); gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal medesimo Servizio; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.
3. **Prevenzione di comportamenti pericolosi** - È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di

porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

4. **Inizio dei lavori** - L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n.051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
5. **Interventi sulle opere** - Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
6. **Emergenza idraulica** - Il Richiedente è consapevole che l'area in questione risulta a rischio da allagamento e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento meteorico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità da allagamento, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
7. **Accesso all'area** - Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla

vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.